

Allegato "A" al N. 16976/9366 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO – DIREZIONE E
COORDINAMENTO – GRUPPO ASSICURATIVO

Art.1 – Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "TUA Assicurazioni Società per Azioni".

Art.2 – Sede

1. La sede della Società è in Milano.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

3. La Società opera, anche tramite le proprie sedi secondarie, agenzie o rappresentanze, in Italia e all'estero, che potranno essere istituite e soppresse con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.3 – Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art.4 – Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'attività assicurativa, sia in via diretta che di riassicurazione o di retrocessione, in tutti i rami previsti all'Art. 2, 3° comma, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

1. Infortuni
2. Malattia
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)
4. Corpi di veicoli ferroviari
5. Corpi di veicoli aerei
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli ed ogni altro bene)
8. Incendio ed elementi naturali
9. Altri danni ai beni
10. R.C. autoveicoli terrestri
11. R.C. aeromobili
12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali
13. R.C. Generale
14. Credito
15. Cauzione
16. Perdite pecuniarie di vario genere
17. Tutela legale
18. Assistenza.

2. Nell'ambito dei rami sopra indicati e nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, compete al Consiglio di Amministrazione l'individuazione dei settori di attività effettiva.

3. La Società inoltre potrà, nel rispetto della normativa per l'esercizio delle assicurazioni private, assumere, ma non ai fini del collocamento, partecipazioni in altre società o enti collettivi, fermo restando che partecipazioni di controllo potranno essere assunte solo in società o enti collettivi che svolgono attività assicurativa o altre attività comunque connesse con quella assicurativa, ovvero strumentali o accessorie all'esercizio dell'attività principale.

4. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

5. La suddetta attività di assunzione di partecipazioni non potrà essere svolta nei confronti del pubblico, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 1/9/1993 n. 385.

6. La Società potrà inoltre compiere in genere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari, connesse, strumentali o ausiliarie all'esercizio, che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art.5 – Direzione e coordinamento e gruppo assicurativo

1. La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Allianz. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la società Allianz S.p.A. adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla società Allianz S.p.A. ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

TITOLO II: CAPITALE, AZIONI

Art.6 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 23.160.630,00 (ventitremilionicentosessantamila seicentotrenta/00) diviso in n. 4.632.126 (quattromilioniseicentotrentaduemilacentoventisei) azioni da nominali euro 5 (cinque) ciascuna.

2. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, che dovrà avvenire nel rispetto dell'Art. 2438 del Codice Civile, le azioni di nuova emissione non potranno essere emesse ad un prezzo inferiore al loro valore nominale e dovranno essere offerte in opzione ai soci, in conformità all'Art. 2441 Codice Civile, salvo le diverse previsioni di cui ai commi quarto e seguenti del medesimo articolo.

Possono essere deliberati aumenti gratuiti del capitale nel rispetto dell'Art. 2442 del Codice Civile.

3. I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti, anche non proporzionali, senza diritto alla restituzione delle somme versate fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto capitale o a fondo perduto – quali esemplificativamente quelli a copertura perdite –, in conto aumento di capitale o in conto futuri aumenti di capitale. Tali versamenti saranno infruttiferi, salvo che non risulti diversamente dalle deliberazioni che ne hanno previsto il versamento.

4. La Società potrà inoltre acquisire finanziamenti dai Soci, anche non proporzionali, con obbligo di rimborso, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, nei casi e nei limiti consentiti dalle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art.7 – Azioni

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. Le azioni sono nominative e indivisibili secondo i termini e le modalità fissati dalle leggi vigenti.

3. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dai titoli anche in modo sintetico con richiamo delle norme statutarie.

4. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari sottoscritti da uno degli amministratori. La sottoscrizione è valida anche mediante riproduzione meccanica della firma.

5. Il possesso e l'iscrizione delle azioni nel libro dei soci costituiscono atto di piena adesione dell'azionista allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee.

6. Nel rispetto dell'Art. 2348 Codice Civile e nei limiti previsti nell'Art. 2351 Codice Civile, sussistendo ogni altra condizione di legge e regolamentare, potranno essere emesse azioni privilegiate o comunque aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. I titolari di azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'Art. 2365 Codice Civile.

7. Ai sensi degli artt. 2410 e seguenti Codice Civile e nei limiti in essi previsti, la Società potrà inoltre emettere obbligazioni, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, potrà inoltre emettere, ai sensi dell'Art. 2420-bis Codice Civile, obbligazioni convertibili in azioni.

8. L'Assemblea straordinaria dei Soci potrà delegare agli amministratori, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 2443 e 2420-ter Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ovvero, sempre in una o più volte, di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni.

Art.8 – Cessione delle azioni

1. Tutte le operazioni che abbiano per effetto il trasferimento delle azioni e/o dei diritti ad esse inerenti e/o la costituzione di diritti sulle azioni (in seguito Trasferimento) quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la vendita, la permuta, la donazione, il riporto, l'usufrutto, sono subordinate al diritto di prelazione, degli altri soci, salvo i Trasferimenti a favore delle società di cui al successivo sesto comma.
2. Il Socio che intenda effettuare un Trasferimento dovrà farne offerta (in seguito Offerta), a parità di condizioni, agli altri Soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne darà immediata comunicazione agli altri Soci, contenente copia del contratto vincolante o l'offerta irrevocabile, seppur sottoposti alla condizione del mancato esercizio della prelazione, in base al quale il terzo contraente o offerente si obbliga ad effettuare il Trasferimento. Tale contratto o offerta dovrà in ogni caso contenere l'indicazione del numero di azioni e/o diritti oggetto del Trasferimento, il corrispettivo unitario e complessivo, il nominativo del o dei cessionari, i tempi del Trasferimento e le modalità di pagamento del corrispettivo, le eventuali garanzie ed ogni altro ulteriore elemento essenziale.
3. I Soci cui sia stata indirizzata l'Offerta dovranno comunicare la propria accettazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Socio cedente, nel termine di decadenza di giorni 30 (trenta) di calendario dal ricevimento dell'Offerta. L'esercizio del diritto dovrà riferirsi alla totalità delle azioni e/o diritti oggetto del Trasferimento. Il diritto di prelazione spetta ai Soci in misura proporzionale alle azioni possedute. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato da taluno dei Soci, esso verrà attribuito in accrescimento a quei Soci che hanno esercitato il proprio diritto di prelazione, in misura proporzionale allo stesso e così via sino all'eventuale esercizio della prelazione sulla totalità delle azioni e/o diritti oggetto del Trasferimento.
4. L'esecuzione del pagamento e il perfezionamento del Trasferimento avente ad oggetto azioni e/o diritti dovrà avvenire entro la scadenza del ventesimo giorno dalla data di ricevimento della comunicazione dell'accettazione, ovvero del ventesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di ogni necessaria autorizzazione al perfezionamento del Trasferimento da parte delle autorità competenti che sia richiesta da ogni applicabile disposizione di legge o regolamentare.
5. Ove il Trasferimento non abbia titolo in una compravendita, il prezzo verrà determinato, in assenza di accordo tra le parti, da un Valutatore nominato con le modalità previste al successivo comma 7.
6. In deroga a quanto sopra previsto, i Trasferimenti possono essere effettuati liberamente, ove essi avvengano in favore di società direttamente o indirettamente controllate dal Socio che vi proceda, o che tale Socio direttamente o indirettamente controllino, o che siano direttamente o indirettamente controllate dalla società controllante tale Socio. Per controllate si intendono le società indicate al numero 1) del primo comma dell'Art. 2359 del Codice Civile. La facoltà di eseguire liberamente il Trasferimento di cui al presente comma, senza offerta di prelazione, è espressamente condizionata a che la società controllata o controllante in favore della quale venga eseguito il Trasferimento si obblighi, ove per qualsiasi motivo cessi la situazione di controllo, a ritrasferire alla propria cedente le partecipazioni e quest'ultima si obblighi a riacquistarle.
7. Nel caso i Soci destinatari dell'Offerta, che dichiarino di voler esercitare il diritto di prelazione, non concordino sul prezzo, la procedura di cui sopra rimarrà sospesa e la soluzione della controversia sarà rimessa ad una società o un professionista (nel seguito, il "Valutatore") con specifiche competenze di valutazione nel settore assicurativo, scelto di comune accordo dalle parti o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona su richiesta anche di un solo Socio. Il Valutatore dovrà far pervenire il risultato della sua valutazione entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'incarico o nel maggior tempo che la società considererà strettamente necessario per raggiungere la propria determinazione. Il prezzo a cui effettuare il Trasferimento sarà il minore fra quello determinato dal Valutatore e quello indicato nell'Offerta. Tuttavia, qualora il prezzo così determinato risultasse inferiore al prezzo indicato nell'Offerta, il Socio che l'abbia formulata potrà, in via alternativa, accettare tale prezzo

inferiore oppure decidere di non perfezionare il Trasferimento. Il costo della valutazione di tale società o professionista sarà sostenuto dalla parte che ne ha chiesto l'intervento.

8. Qualora non sia esercitata, in tutto o in parte, la prelazione in relazione a un Trasferimento comunicato, tale Trasferimento dovrà essere perfezionato entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine di cui al terzo comma.

Qualora, successivamente al decorso di tale periodo, il Socio intendesse procedere comunque al medesimo Trasferimento, pur alle medesime condizioni già fatte oggetto dell'Offerta, dovrà procedere a nuova Offerta secondo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo.

Art.9 – Recesso

1. Il recesso è consentito nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Non è consentito il recesso ai Soci assenti, astenuti o dissenzienti rispetto alle deliberazioni relative a:

i) proroga della durata della Società;

ii) introduzione, rimozione e modificazione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III: GOVERNO SOCIETARIO

Art.10 – Organi e funzioni della Società

1. L'esercizio delle attività sociali, secondo le rispettive competenze quali determinate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, è demandato:

a) all'Assemblea;

b) al Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione;

c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) all'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO IV: ASSEMBLEA

Art.11 – Effetti delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art.12 – Competenze

1. L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'Art. 2364 Codice Civile e sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

Spettano, in particolare, all'assemblea ordinaria, le deliberazioni concernenti:

a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'elezione del suo Presidente;

c) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

e) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

2. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'Art. 2365 Codice Civile, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

Art.13 – Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero entro 180 (centotanta) giorni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno fissato per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

3. L'avviso di convocazione sarà comunicato ai Soci, con preavviso di almeno quattordici giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (facsimile o posta elettronica) che garantisca la prova

dell'avvenuto ricevimento, ovvero, a scelta del Consiglio di Amministrazione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o, in alternativa, su almeno uno quotidiano nazionale.

4. L'Assemblea potrà essere convocata sia presso la sede della Società, sia in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

5. Qualora l'Assemblea si svolga con interventi in telecomunicazione, deve essere garantito il rispetto delle condizioni previste dal successivo articolo 15, comma 4, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

6. In ipotesi di assemblea straordinaria che si svolga con interventi sia di persona sia in telecomunicazione è necessaria la compresenza del Presidente della seduta e del Notaio nel luogo di convocazione per la redazione del verbale contestuale, ferma restando la possibilità di redigere un verbale non contestuale sottoscritto solo dal Notaio, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge.

7. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

9. Ai sensi dell'Art. 2366 quarto comma del Codice Civile, in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e tra essi la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Ciascuno dei componenti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.14 – Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si costituisce e delibera a norma di quanto dispongono gli artt.2368 e 2369 Codice Civile.

Art.15 – Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

2. I Soci che intendono partecipare all'Assemblea, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare, debbono esibire, all'atto dell'Assemblea, le azioni o la certificazione bancaria emessa da una delle banche indicate nell'avviso di convocazione attestante il deposito, presso la stessa banca, delle azioni. Le azioni custodite presso la sede della Società si intendono depositate ai fini della legittimazione alla partecipazione e votazione in Assemblea.

3. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

4. L'intervento in Assemblea può avvenire anche presso luoghi contigui e/o lontani, audio o video collegati tramite idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento tra i Soci. In particolare, è necessario che sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza: accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Deve inoltre essere consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

6. I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa vigente.

Art.16 – Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vice-Presidente o dall' Amministratore Delegato ove nominato, oppure, in mancanza delle persone sopra nominate, da persona eletta dall'Assemblea stessa con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, anche non Socio, e, occorrendo, due scrutatori scelti tra i Soci intervenuti o fra i sindaci.
3. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
4. Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento stabilendo altresì le modalità delle votazioni, che dovranno comunque aver luogo in modo palese, e ne accerta i risultati. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto secondo le modalità e nei termini previsti dalle vigenti normative e sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei Soci pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO V: AMMINISTRAZIONE

Art.17 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove), nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina il numero. All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 (tre) membri.
2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nel silenzio circa la durata in carica, la nomina si intende effettuata per tre esercizi.
3. Gli amministratori, fermo ogni ulteriore requisito prescritto per i Consiglieri componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente; con l'osservanza degli specifici limiti al cumulo degli incarichi di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente.
Almeno 1 (un) amministratore non esecutivo dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, primo comma, cod.civ., fatti salvi diversi obblighi di legge. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un amministratore che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione non ne determina la decadenza se il requisito permane in capo al numero minimo di amministratori che deve possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.
Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli amministratori.
4. I Consiglieri componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente, con l'osservanza degli specifici limiti al cumulo degli incarichi, nonché i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, cod.civ.; almeno 1 (un) componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non potranno ricevere incarichi esecutivi né particolari deleghe di funzioni.
Il venir meno dei requisiti previsti nel presente paragrafo 17.4 determina la decadenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione anche dalla carica di Amministratore.
5. Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, eccezion fatta per gli incarichi ricoperti nelle società controllanti, anche in forma congiunta, loro controllate e controllate dalla Società.
6. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione

provvederà tempestivamente alla sostituzione dei membri dimissionari o mancanti nei modi prescritti dall'Art. 2386 del Codice Civile. Gli amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo, di un Consigliere componente il Comitato per il Controllo sulla gestione, l'Assemblea provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Art.18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la competenza della gestione, ordinaria e straordinaria, dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei Soci.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge ed a quelle previste in altre parti del presente Statuto, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, e quindi non delegabili, le decisioni concernenti:

- a) i piani strategici, industriali e finanziari della società;
- b) la nomina e revoca del Direttore Generale, la determinazione dei suoi poteri e del relativo trattamento economico, nonché la nomina e revoca degli altri Dirigenti e la determinazione del loro trattamento economico;
- c) le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento a quelle con parti correlate;
- d) l'acquisto e la cessione di partecipazioni per finalità diverse dalla negoziazione;

3. Competono inoltre al Consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis e la scissione nei casi previsti dall'Art. 2506-ter del Codice Civile, la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art.19 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente lo riterranno opportuno nell'interesse della Società, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, si terranno presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può altresì essere effettuata, previa informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da due membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con lettera da spedire anche a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata con preavviso di almeno un giorno. Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, con la presenza di tutti i componenti in carica.

Nell'ambito delle competenze attribuite, per la validità delle sedute non è necessaria la preventiva fissazione dell'ordine del giorno.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per età presente.

4. Compete al presidente della riunione coordinare i lavori del Consiglio e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri e sindaci.

5. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. L'avviso di convocazione può stabilire che l'adunanza si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce e delibera a norma di quanto dispone l'Art. 2388 Codice Civile; tuttavia, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente alla seduta.

7. Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, saranno sottoscritti da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di Segretario.

Art. 20 – Compensi

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, sulla cui ripartizione, ove non definita dall'Assemblea, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.

3. La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, ove nominato, e dei componenti dei comitati di cui all'articolo 25 è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le determinazioni e le politiche stabilite dalla Capogruppo.

Art.21 – Nomina di Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato e Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, provvede alla nomina tra i propri membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea e comunque nel caso venga meno la persona designata dall'Assemblea, del Presidente e di un Vice-Presidente, e alla loro revoca.

2. A tal fine, qualora l'Assemblea non avesse provveduto alla nomina e in ogni caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio si riunirà entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea, o della cessazione dalla carica, su convocazione nell'ordine, del Vice-Presidente ovvero, in mancanza, del Consigliere più anziano per età.

3. Salva diversa deliberazione, il Presidente e il Vice Presidente resteranno in carica sino al termine del loro mandato quali consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità, può nominare tra i Suoi componenti un Amministratore Delegato e può provvedere in qualsiasi momento alla sua revoca.

5. Al Consiglio è riservata la facoltà di attribuire ad un Consigliere la carica di Segretario, sino a revoca o alla naturale scadenza del mandato consiliare. In alternativa – e, in ogni caso, per l'ipotesi in cui il Segretario così eletto fosse impossibilitato a presenziare ad una riunione consiliare o ad esercitare detta funzione nel rispetto delle disposizioni normative che la regolano – il Consiglio provvede di volta in volta alla nomina di un Segretario della seduta, individuandolo anche all'infuori dei suoi componenti.

Art.22 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente, oltre a esercitare le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite, nei modi opportuni, a tutti i partecipanti.

Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, in particolare:

- a) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso, nonché degli Organi e dei Comitati della Società, svolgendo compiti di coordinamento tra gli stessi;
- b) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra componenti esecutivi e non esecutivi;
- c) cura, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con la Capogruppo.

Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dall'Amministratore più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.

Art.23 – Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato, ove nominato, svolge le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'Amministratore Delegato cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi della Direzione Generale.

2. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta secondo le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione e comunque ai sensi dell'art. 2381 cod.civ..

Art.24 – Comitato per il Controllo sulla Gestione

1. I compiti del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono quelli previsti dall'art. 2409-*octiesdecies*, comma 5, Codice Civile e quelli attribuiti dalla normativa applicabile all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato, nel rispetto delle prerogative dell'organo di controllo della Capogruppo e in coordinamento con l'attività svolta da quest'ultimo:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- e) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- f) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
- g) riferisce all'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 190 d.lgs. n. 209/2005;
- h) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- i) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
- j) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
- k) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- l) opera in raccordo con gli organi di controllo della capogruppo e, se del caso, delle altre società del gruppo, scambiando ogni informazione utile;
- m) può avvalersi delle funzioni e strutture di controllo interno per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine, le funzioni e le strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato le proprie relazioni, i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, mediante adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
- n) segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;
- o) verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità e delle anomalie gestionali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, ponendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;

p) esercita ogni ulteriore potere previsto dalla vigente normativa, ivi incluso il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo.

2. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si riunisce con la frequenza stabilita dalla normativa vigente, e comunque almeno bimestrale, ed ogni volta che sia ritenuto opportuno.

3. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti, si convoca e funziona secondo il regolamento adottato dal Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dall'Art. 19 per le riunioni consiliari.

Art.25 – Comitati consiliari

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire al proprio interno Comitati nel rispetto della normativa vigente ovvero comunque deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti della normativa vigente, può deliberare di accoppiare le funzioni attribuite ai Comitati costituiti a norma del paragrafo 25.1 in un unico o più Comitati o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.

3. Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Art.26 – Rappresentanza della Società

1. La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente e all'Amministratore Delegato, ove nominato, nell'ambito delle deleghe.

2. Essi, anche su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno nominare e revocare procuratori e mandatari "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, conferendo a detti procuratori e mandatari anche l'uso della firma sociale.

3. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con pari facoltà disgiunte, dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V: DIRETTORE GENERALE

Art.27 – Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche non dipendente.

2. In tal caso e salvo diversa deliberazione, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché l'ordinaria amministrazione della Società, sono affidate anche al Direttore Generale.

3. Conseguentemente, per gli atti di cui sopra, la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla, in forma singola od abbinata, a Dirigenti o non Dirigenti, tutti designati dal Consiglio di Amministrazione, scelti anche nell'ambito della Capogruppo o delle altre Società dalla stessa controllate.

4. Il Direttore Generale riferisce, informando previamente l'Amministratore Delegato, ove nominato, circa la propria attività al Consiglio di Amministrazione e, se richiesto, al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

TITOLO VI: REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.28 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione secondo la normativa vigente.

TITOLO VII: BILANCIO ED UTILI

Art.29 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali per le società di assicurazione.

Art.30 – Riserve

1. Oltre alla riserva legale si possono costituire altre riserve straordinarie e speciali.

Art.31 – Utile di esercizio e dividendi

1. La distribuzione degli utili dell'esercizio, dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, è deliberata dall'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle previsioni dell'Art. 2433 del Codice Civile.
2. Ricorrendo i presupposti di cui all'Art. 2433-bis del Codice Civile, la Società potrà deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.
3. L'Assemblea dei Soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.
4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della Società.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.32 – Cause di scioglimento

1. La Società si scioglie per le cause indicate all'Art. 2484 del Codice Civile e per ogni altra causa prevista dalle norme di legge ad essa applicabili in relazione al suo settore di attività.

Art.33 – Liquidazione

1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.
2. La nomina dei liquidatori comporta la cessazione dalla carica degli amministratori.
3. Eseguita la liquidazione, il patrimonio sociale sarà ripartito tra i Soci, in proporzione alle azioni possedute.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

Art.34 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto, sono richiamate le norme di legge.

F.to Andrea De Costa notaio